

Causa C-126/91

Schutzverband gegen Unwesen in der Wirtschaft e. V.
contro
Yves Rocher GmbH

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Bundesgerichtshof)

«Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative —
Misure di effetto equivalente — Divieto di praticare una
pubblicità vertente su un confronto di prezzi»

Relazione d'udienza	I - 2362
Conclusioni dell'avvocato generale M. Darmon, presentate il 15 settembre 1992	I - 2373
Sentenza della Corte 18 maggio 1993	I - 2384

Massime della sentenza

Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Legge che vieta la pubblicità che si serva di confronti di prezzi per uno stesso prodotto durante periodi diversi — Applicazione alla pubblicità relativa a prodotti importati da un altro Stato membro — Illiceità — Giustificazione — Tutela del consumatore — Lealtà dei negozi commerciali — Insussistenza
(Trattato CEE, art. 30)

L'art. 30 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che osta all'applicazione di una disposizione della normativa di uno Stato membro, la quale vieti a un'impresa con sede in tale Stato e che vende per corrispondenza, su catalogo o su prospetto, delle merci importate da un altro Stato membro, di praticare una pubblicità vertente sui prezzi

nell'ambito della quale, mentre il nuovo prezzo è messo in evidenza in modo da attirare lo sguardo, ci si richiama ad un prezzo più alto indicato in un catalogo o in un prospetto precedente.

Infatti, un divieto del genere, costringendo l'operatore economico ad adottare diversi sistemi di pubblicità o di promozione delle vendite a seconda degli Stati membri, ovvero a rinunciare ad un sistema da lui ritenuto particolarmente efficace, può costituire un ostacolo per le importazioni anche qualora

esso si applichi indistintamente ai prodotti nazionali ed a quelli importati. Il divieto che colpisce qualunque pubblicità vistosa che si serva di confronti fra i prezzi, vera o falsa che sia, non può essere giustificato da esigenze di tutela del consumatore, atteso che lo scopo perseguito può essere garantito da misure che abbiano effetti meno restrittivi per gli scambi intracomunitari, ovvero di tutela della lealtà dei negozi commerciali, poiché i confronti di prezzo esatti non possono affatto alterare le condizioni della concorrenza.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-126/91 *

I — Antefatti e procedimento

diritto del lavoro e al diritto sociale) del 25 luglio 1986 ², stabilisce nell'art. 6(e), n. 1, che:

1. Contesto giuridico e antefatti della causa principale

Il «*Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb*» (legge sulla concorrenza sleale; in prosieguo: l'«UWG») del 7 giugno 1909 ¹, emendato dal «*Gesetz zur Änderung wirtschafts-, verbraucher-, arbeits- und sozialrechtlicher Vorschriften*» (legge che emenda talune disposizioni relative al diritto economico, al diritto dei consumatori, al

«nei rapporti commerciali con il consumatore finale, chiunque confronti in pubblicazioni o avvisi destinati a un gran numero di persone i prezzi effettivamente praticati per talune merci o prestazioni commerciali, messi in rilievo nell'offerta complessiva a prezzi superiori, o dichiarati dei ribassi di un'entità o di una percentuale determinata, dando l'impressione che il prezzo precedentemente praticato fosse il prezzo superiore indicato, si espone a un'azione inibitoria».

* Lingua processuale: il tedesco.
1 — BGB I, pag. 499.

2 — BGB I, pag. 1169.